



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del 27/11/2023, ha pronunciato

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. **1677 / 2022** RCL promossa con ricorso depositato il **09/11/2022**

da

..... ), con il patrocinio dell'avv. PANSINI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PANSINI ANDREA

..... , con il patrocinio dell'avv. PANSINI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PANSINI ANDREA

..... , con il patrocinio dell'avv. PANSINI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PANSINI ANDREA

..... , con il patrocinio dell'avv. PANSINI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PANSINI ANDREA

..... con il patrocinio dell'avv. PANSINI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PANSINI ANDREA



....., con il patrocinio dell'avv. PANSINI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PANSINI ANDREA

..... con il patrocinio dell'avv. PANSINI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PANSINI ANDREA

....., con il patrocinio dell'avv. PANSINI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PANSINI ANDREA

....., con il patrocinio dell'avv. PANSINI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PANSINI ANDREA

.....), con il patrocinio dell'avv. PANSINI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PANSINI ANDREA

.....), con il patrocinio dell'avv. PANSINI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PANSINI ANDREA

....., con il patrocinio dell'avv. PANSINI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PANSINI ANDREA

Contro

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** (C.F. 80015150271), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO



**EDUCANDATO STATALE AGLI ANGELI** (C.F. 00668910235), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le domande delle parti ricorrenti devono essere accolte nei termini di seguito precisati.

La Corte di Cassazione (sent. 32014/2022) ha chiarito i seguenti principi di diritto.

“Svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.

Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta



dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.

Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.

Contrariamente a quanto opina la difesa del MIUR, l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.

Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.

La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del MIUR, laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si



applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".

Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.

Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori".

Le amministrazioni resistenti, premettendo che il ricorso risulta notificato in data 24.11.2022 eccepisce la prescrizione quinquennale in relazione all'annualità 2016/2017 e alle ricorrenti

L'eccezione è fondata, non risultando comunicati alle resistenti validi atti interruttivi.

Risulta inoltre cessata dal servizio con decorrenza dal 1.9.2023, ossia in data successiva al deposito della domanda giudiziale.

Ciò premesso, ritenuto che il tema di decisione debba essere valutato, anche sotto il profilo temporale, con riferimento alla domanda giudiziale, se ne deve consequenzialmente dedurre



che a tale data la ricorrente \_\_\_\_\_ era titolare del diritto al conseguimento della Carta Docenti e, poiché *medio tempore*, ha conseguito il trattamento di quiescenza, deve esserle riconosciuto l'equivalente economico a titolo risarcitorio, così come richiesto dalla ricorrente stessa attraverso un'ampia formulazione delle conclusioni.

Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra precisati.

Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

1) accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 con le seguenti decorrenze e fino al 2021/2022:

l'anno scolastico 2017/2018;

l'anno scolastico 2017/2018;

dall'anno scolastico 2019/2020;

e dall'anno scolastico 2019/2020;

l'anno scolastico 2019/2020;

l'anno scolastico 2017/2018;

l'anno scolastico 2021/2022;



- dall'anno scolastico 2021/2022;
- dall'anno scolastico 2017/2018;
- dall'anno scolastico 2017/2018;
- dall'anno scolastico 2017/2018,

2) condanna le Amministrazioni convenute in persona dei loro rappresentanti legali, ciascuna per le rispettive competenze a ad erogare alle parti ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;

3) Condanna le amministrazioni convenute a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno in relazione alle annualità 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 l'importo pari a € 2500,00 oltre a rivalutazione monetaria e interessi;

4) Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi € 1850,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, rimborso c.u. € 259,00 con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Verona, 27 novembre 2023

IL GIUDICE

Cristina Angeletti